

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2008

recante modifica della decisione 2000/572/CE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di preparazioni di carni provenienti da paesi terzi

[notificata con il numero C(2008) 3301]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/592/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafi 1 e 4, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 9, paragrafo 4, lettere b) e c),

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2000/572/CE della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carne macinata e preparazioni di carni.

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2002, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).

⁽⁴⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/437/CE (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 65; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 52).

(2) In seguito all'entrata in applicazione dei regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e del regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni ⁽⁶⁾, è necessario modificare e aggiornare le condizioni sanitarie comunitarie e i requisiti di certificazione per l'importazione nella Comunità di preparazioni di carni al fine di introdurre i corretti riferimenti nella nuova legislazione.

(3) Traces (Trade Control and Expert System, sistema esperto per il controllo degli scambi) è un sistema veterinario elettronico integrato introdotto dalla decisione della Commissione 2004/292/CE, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema Traces recante modifica della decisione 92/486/CEE ⁽⁷⁾. La standardizzazione dei certificati sanitari è essenziale per garantire un trattamento elettronico efficace dei certificati nell'ambito del sistema Traces.

(4) La decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l'introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale nell'ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE ⁽⁸⁾ stabilisce che i vari certificati veterinari e certificati sanitari e di polizia sanitaria previsti per l'introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale e certificati di transito attraverso la Comunità di prodotti d'origine animale devono basarsi sui modelli standard di certificati veterinari contenuti nell'allegato I di tale decisione.

(5) Di conseguenza, i modelli di certificati di cui agli allegati II e III della decisione 2000/572/CE devono essere sostituiti da nuovi modelli al fine di garantire la compatibilità con il sistema Traces.

⁽⁶⁾ GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1245/2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 19).

⁽⁷⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/515/CE (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29).

⁽⁸⁾ GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37.

- (6) Per evitare perturbazioni del commercio, l'utilizzazione dei certificati emessi in conformità della decisione 2000/572/CE prima delle modifiche introdotte dalla presente decisione sono autorizzati per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione. Tali certificati sono accettati per l'importazione nella Comunità per un periodo di 10 mesi dopo l'entrata in applicazione della presente decisione.
- (7) La decisione 2000/572/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.
- (8) Le misure stabilite nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/572/CE è modificata come segue:

- 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

L'importazione di preparazioni di carni è soggetta alle seguenti condizioni:

- 1) esse devono essere prodotte in conformità dei requisiti pertinenti posti dai regolamenti (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) e (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (****) secondo quanto specificato nel certificato sanitario di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione;
- 2) provengono da uno stabilimento o da stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) in conformità del regolamento (CE) n. 852/2004;

- 3) devono essere stati congelati a una temperatura interna non superiore a -18°C negli impianti di produzione di origine.

(*) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(***) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(****) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.»;

- 2) l'articolo 4 bis è modificato come segue:

- a) alla lettera a), le parole «decisione 94/984/CE» sono sostituite da «decisione 2006/696/CE della Commissione (*)

(*) GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1.»;

- b) alla lettera b), le parole «decisione 94/984/CE» sono sostituite da «decisione 2006/696/CE»;

- 3) gli allegati II e III sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione si applica a partire dal 1° luglio 2008.

Tuttavia, i lotti di preparazioni di carni per i quali i certificati sanitari sono stati emessi in conformità del modello stabilito dalla decisione 2000/572/CE prima delle modifiche introdotte dalla presente decisione e con data di scadenza precedente al 31 dicembre 2008, sono accettati per l'importazione nella Comunità sino al 1° aprile 2009.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria relativo alle preparazioni di carni provenienti da paesi terzi e destinate alla Comunità europea

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo N. tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale N. tel.		I.6.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento		I.12.			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE					
			I.17.					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		I.20. Peso lordo	
I.21. Temperatura				Di congelazione <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Merce certificata per Consumo umano <input type="checkbox"/>								
I.26.		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>						
I.28. Identificazione della merce								
Specie (Nome scientifico)		Tipo di trattamento		Numero di riconoscimento degli stabilimenti		Peso netto		
				Macello		Impianto di fabbricazione		
				Deposito frigorifero		Numero di colli		

PAESE

Preparazioni di carni: MP-PREP

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento certificato	II.b.
	<p>Le preparazioni di carni ⁽¹⁾ contengono i seguenti ingredienti carnei e soddisfano i criteri di seguito elencati:</p> <p>Specie (A) Origine (B)</p> <p>(A) Inserire il codice della specie di provenienza della carne contenuta nelle preparazioni di carni. La legenda dei codici è la seguente: BOV = animali domestici della specie bovina (comprese le specie <i>Bison</i> e <i>Bubalus</i> i loro incroci); OVI = animali domestici della specie ovina (<i>Ovis aries</i>) e caprina (<i>Capra hircus</i>); EQI = solipedi domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e i loro incroci); POR = animali domestici appartenenti alle famiglie <i>Suidae</i>, <i>Tayassuidae</i>, o <i>Tapiridae</i>; RAB = conigli domestici; PFG = pollame domestico e selvaggina da penna d'allevamento; RUF = animali non domestici di allevamento dell'ordine <i>Artiodactyla</i> [esclusi i bovini (comprese le specie <i>Bison</i> e <i>Bubalus</i> e i loro incroci), <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Suidae</i> e <i>Tayassuidae</i>], e delle famiglie <i>Rhinocerotidae</i> e <i>Elephantidae</i>; RUW = animali non domestici in libertà dell'ordine <i>Artiodactyla</i> [esclusi i bovini (comprese le specie <i>Bison</i> e <i>Bubalus</i> e i loro incroci), <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Suidae</i> e <i>Tayassuidae</i>], e delle famiglie <i>Rhinocerotidae</i> e <i>Elephantidae</i>; EQW = solipedi non domestici in libertà appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (zebra); WLP = lagomorfi selvatici, WGB = volatili selvatici.</p> <p>(B) Inserire il codice ISO del paese di origine e, in caso di regionalizzazione applicabile ai rispettivi ingredienti carnei in base alla legislazione comunitaria, la regione.</p> <p>II.1. Attestato di sanità pubblica</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 999/2001 e certifica che le preparazioni di carni descritte di seguito sono state prodotte in conformità con tali requisiti, in particolare che:</p> <p>II.1.1. provengono da stabilimenti che attuano un programma basato sui principi HACCP in conformità del regolamento (CE) n. 852/2004;</p> <p>II.1.2. sono state prodotte a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell'allegato III, sezioni I-IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, in particolare che:</p> <p>II.1.2.1. ⁽²⁾ se sono state ottenute a partire da carni suine, sono conformi ai requisiti posti dal regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di <i>Trichine</i> nelle carni e in particolare:</p> <p style="padding-left: 40px;">⁽²⁾ [sono state sottoposte ad un esame mediante un metodo di digestione con risultati negativi;]</p> <p style="padding-left: 40px;">⁽²⁾ o [sono state sottoposte a un trattamento mediante congelamento in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2075/2005;]</p> <p style="padding-left: 40px;">⁽²⁾ o [nel caso delle carni di suini domestici destinati esclusivamente all'ingrasso e alla macellazione, provengono da un'azienda o categoria di aziende riconosciute ufficialmente dalle autorità competenti come esenti da <i>Trichine</i>, secondo la procedura indicata nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2075/2005;]</p> <p>II.1.2.2. ⁽²⁾ se sono state ottenute da carni di cavallo o da carni di cinghiale, queste carni sono conformi ai requisiti posti dal regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di <i>Trichine</i> nelle carni, in particolare, sono state sottoposte ad un esame mediante metodo di digestione con risultati negativi;</p> <p>II.1.3. sono state prodotte in conformità dell'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate ad una temperatura interna non superiore a -18 °C;</p> <p>II.1.4. recano una marchiatura di identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.5. le etichette apposte sull'imballaggio delle sopraindicate preparazioni di carni recano un bollo comprovante che esse provengono esclusivamente da carni fresche di animali macellati in macelli riconosciuti per l'esportazione verso la Comunità europea;</p> <p>II.1.6. soddisfano i criteri applicabili enunciati nel regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;</p> <p>II.1.7. le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati, previsti dai piani relativi ai residui presentati conformemente alla direttiva 96/23/CE, in particolare all'articolo 29, sono soddisfatte;</p> <p>II.1.8. sono state depositate e trasportate conformemente ai requisiti applicabili posti dall'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p>		

PAESE

Preparazioni di carni: MP-PREP

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento certificato	II.b.
<p>(²) [II.1.9. se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, le carni fresche utilizzate nella preparazione dei prodotti a base di carne sono soggette alle seguenti condizioni, in funzione della categoria di rischio relativa alla BSE alla quale appartiene il paese d'origine:</p> <p>o (²) [II.1.9.1. per quanto riguarda le importazioni provenienti da un paese o da una regione che figura nell'elenco dei paesi o regioni a rischio trascurabile di BSE dell'allegato della decisione 2007/453/CE:</p> <p>II.1.9.1.1. il paese o la regione sono classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 nella categoria dei paesi e regioni che presentano un rischio trascurabile di BSE;</p> <p>II.1.9.1.2. gli animali da cui i prodotti di origine bovina, ovina o caprina sono derivati sono nati, sono stati allevati senza interruzioni e macellati nel paese a rischio trascurabile di BSE e sono stati sottoposti a ispezioni ante-mortem e post-mortem i cui risultati sono stati favorevoli;]</p> <p>(²) [II.1.9.1.3. se sono stati segnalati nel paese o nella regione casi autoctoni di BSE:</p> <p>o (²) [gli animali sono nati dopo la data a decorrere dalla quale è stato applicato il divieto di alimentare ruminanti con farine di carne e di ossa o ciccioli provenienti da ruminanti];</p> <p>o (²) [i prodotti di origine animale provenienti da bovini, ovini e caprini non contengono e non sono derivati da materiali a rischio specificati definiti nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, o da carni separate meccanicamente ottenute a partire da ossa di bovini, ovini o caprini]]];</p> <p>o (²) [II.1.9.1. per quanto riguarda le importazioni provenienti da un paese o da una regione che figurano nell'elenco dei paesi o regioni a rischio controllato di BSE dell'allegato della decisione 2007/453/CE:</p> <p>II.1.9.1.1. il paese o la regione sono classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, nella categoria dei paesi o regioni che presentano un rischio controllato di BSE;</p> <p>II.1.9.1.2. gli animali dai quali i prodotti di origine bovina, ovina e caprina sono derivati sono stati sottoposti a ispezioni ante-mortem e post-mortem i cui risultati sono stati favorevoli;</p> <p>II.1.9.1.3. la macellazione degli animali dai quali sono derivati i prodotti di origine bovina, ovina e caprina destinati all'esportazione non ha comportato lo stordimento o l'abbattimento tramite iniezione di gas nella cavità cranica, né la lacerazione, previo stordimento dell'animale, del tessuto nervoso centrale, per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>II.1.9.1.4. i prodotti d'origine animale provenienti da bovini, ovini e caprini non contengono e non sono derivati da materiali a rischio specificati definiti nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, o da carni separate meccanicamente ottenute a partire da ossa di bovini, ovini o caprini.]</p> <p>o (²) [II.1.9.1. per quanto riguarda le importazioni provenienti da un paese o da una regione che figurano nell'elenco dei paesi o delle regioni a rischio indeterminato di BSE nell'allegato della decisione 2007/453/CE:</p> <p>II.1.9.1.1. gli animali da cui sono derivati i prodotti di origine bovina, ovina e caprina non hanno ricevuto né farine di carni e di ossa né ciccioli provenienti da ruminanti nella loro alimentazione e non sono stati sottoposti ad ispezioni ante-mortem e post-mortem i cui risultati sono stati favorevoli;</p> <p>II.1.9.1.2. la macellazione degli animali da cui sono derivati i prodotti di origine bovina, ovina e caprina non ha comportato lo stordimento o l'abbattimento tramite iniezioni di gas nella cavità cranica, né la lacerazione, previo stordimento dell'animale, del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>II.1.9.1.3. i prodotti d'origine animale provenienti da bovini, ovini e caprini non sono derivati:</p> <p>i) da materiali a rischio specificati definiti nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) da tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;</p> <p>iii) da carni separate meccanicamente ottenute a partire da ossa di bovini, ovini o caprini.]]</p>		
<p>II.2. Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto certifica che le preparazioni di carni sopra descritte:</p> <p>sono composte da carni provenienti dalle specie menzionate nella parte I, casella I.28,</p> <p>— che soddisfano i requisiti per l'esportazione verso la Comunità europea come carni fresche e i requisiti di polizia sanitaria applicabili all'importazione stabiliti nella/e decisione/i (²) (³),</p> <p>e/o</p> <p>— che sono originarie di uno Stato membro della Comunità europea (²) (⁴),</p>		

PAESE

Preparazioni di carni: MP-PREP

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento certificato	II.b.
<p>II.3. Attestato relativo al benessere degli animali</p> <p>Il sottoscritto, ufficiale veterinario certifica che le preparazioni di carni ⁽¹⁾ descritte nella parte I del presente certificato sono derivate dalle carni di animali che sono stati trattati negli impianti di macellazione, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, in conformità delle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria.</p> <p><i>Note</i></p> <p>Parte I:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Casella di riferimento I.7: nome del paese d'origine, che deve anche essere il paese esportatore. — Casella di riferimento I.15: numero d'immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). In caso di scarico e di ricarico, lo speditore deve informare il PIF dell'entrata nel territorio comunitario. — Casella di riferimento I.19: utilizzare l'adeguato codice del sistema armonizzato (CSA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 02.10, 16.01 o 16.02. — Casella di riferimento I.20: indicare il peso lordo totale e il peso netto totale. — Casella di riferimento I.21: il congelamento corrisponde a una temperatura interna inferiore o uguale a -18 °C. — Casella di riferimento I.23: per quanto riguarda i container o le scatole, è opportuno inserire il numero del container ed eventualmente quello dei sigilli. — Casella di riferimento I.28: "Specie": da selezionare tra le specie indicate nella parte II, lettera A; "Tipo di trattamento": indicare la durata di conservazione: (gg/mm/aaaa); "Deposito frigorifero": indicare se necessario l'indirizzo/gli indirizzi e il/i numero/i di riconoscimento dei depositi frigoriferi riconosciuti. <p>Parte II:</p> <p>(¹) Le preparazioni di carni secondo quanto stabilito nel punto 1.15, dell'allegato I, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(²) Conservare la dicitura adeguata.</p> <p>(³) Soddisfano i requisiti di polizia sanitaria stabiliti dalla decisione 79/542/CEE e/o dalla decisione 2006/696/CE e/o dalla decisione 2000/585/CE. Solo le carni del paese terzo esportatore interessato possono essere utilizzate per la fabbricazione delle preparazioni di carni.</p> <p>(⁴) Solo le carni delle specie e delle categorie la cui importazione proveniente dal paese terzo interessato e autorizzato dalla Comunità europea possono essere ottenute negli Stati membri al fine di essere utilizzate per le preparazioni di carni.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Il colore del timbro e della firma deve essere differente da quello delle altre diciture del certificato. — Nota all'attenzione dell'importatore: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero. 		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome (in lettere maiuscole): _____ Qualifica e titolo: _____</p> <p>Data: _____ Firma: _____</p> <p>Timbro: _____</p>		

ALLEGATO III

(TRANSITO E/O IMMAGAZZINAMENTO)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo N. tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale N. tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale N. tel.			
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice
	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO	I.10. Regione di destinazione		Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Numero di riconoscimento			I.12. Luogo di destinazione Deposito doganale <input type="checkbox"/> Rifornitore di navi <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale Numero di riconoscimento		
	I.13. Luogo di carico			I.14. Data della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale			I.16. PIF di entrata nell'UE		
				I.17.		
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		
				I.20. Peso lordo		
I.21. Temperatura Di congelazione <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24. Tipo di imballaggio		
I.25. Merce certificata per Consumo umano <input type="checkbox"/>						
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO				I.27.		
I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Tipo di trattamento Macello Impianto di fabbricazione Deposito frigorifero Numero di colli Peso netto Numero di riconoscimento degli stabilimenti						

PAESE

Preparazioni di carni per il transito e/o l'immagazzinamento: MP-PREP

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento certificato	II.b.
	<p>II. Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, ufficiale veterinario certifica che le preparazioni di carni ⁽¹⁾ destinate al transito e all'immagazzinamento ⁽²⁾ sopra descritte:</p> <p>II.1. provengono da un paese o da una regione dalle quali l'importazione delle specie in questione nella Comunità europea è autorizzata conformemente all'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE e/o [allegato I, parte 1, della decisione 2006/696/CE ⁽³⁾ e/o [allegato I della decisione 2000/585/CE] ⁽³⁾, al momento della macellazione; e</p> <p>II.2. sono conformi ai requisiti di polizia sanitaria applicabili stabiliti nell'attestato di polizia sanitaria del/dei modelli di certificato [[BOV]/[POR]/[OVI]/[EQU]/[RUF]/[RUW]/[SUF]/[SUW]/[EQW] ⁽³⁾ che figurano nell'allegato II, parte 2, della decisione 79/542/CEE]] e/o [[POU]/[RAT]/[WGM]] ⁽³⁾ che figurano nell'allegato I, parte 2, della decisione 2006/696/CE] ⁽³⁾ e/o [[C]/[E]/[H] ⁽³⁾ che figurano nell'allegato III della decisione 2000/585/CE] ⁽³⁾;</p> <p>II.3. sono derivate da animali che sono stati macellati e lavorati il o tra il e il ⁽⁴⁾.</p> <p><i>Note</i></p> <p>Parte I:</p> <p>— Casella di riferimento I.7: paese e descrizione del territorio. Le carni nelle preparazioni di carni devono provenire da un paese o da una regione dalle quali l'importazione delle specie in questione nella Comunità europea è autorizzata conformemente all'allegato I della decisione 2000/585/CE e/o all'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE e/o all'allegato I della decisione 2006/696/CE.</p> <p>— Casella di riferimento I.15: numero d'immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). In caso di scarico e ricarica, lo speditore deve informare il PIF dell'entrata nel territorio comunitario.</p> <p>— Casella di riferimento I.19: utilizzare l'adeguato codice del sistema armonizzato (CSA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 02.10, 16.01 o 16.02.</p> <p>— Casella di riferimento I.20: indicare il peso lordo totale e il peso netto totale.</p> <p>— Casella di riferimento I.21: il congelamento corrisponde a una temperatura interna inferiore o uguale a -18 °C.</p> <p>— Casella di riferimento I.23: per quanto riguarda i container o le scatole, è opportuno inserire il numero del container ed eventualmente quello dei sigilli.</p> <p>— Casella di riferimento I.28: "Specie": da selezionare tra le specie indicate nella parte II, punto II.2; "Tipo di trattamento": indicare la durata di conservazione: (gg/mm/aaaa); "Deposito frigorifero": indicare se necessario l'indirizzo/gli indirizzi e il/i numero/i di riconoscimento dei depositi frigoriferi riconosciuti.</p> <p>Parte II</p> <p>⁽¹⁾ Le preparazioni di carni secondo quanto stabilito nel punto 1.15, dell'allegato I, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>⁽²⁾ In conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13, della direttiva 97/78/CE.</p> <p>⁽³⁾ Mantenere la dicitura appropriata.</p> <p>⁽⁴⁾ Data/e di macellazione. L'importazione delle preparazioni di carni non è autorizzata quando le carni contenute in tali preparazioni provengono da animali macellati sia prima della data dell'autorizzazione di esportazione dal territorio indicato nella parte I, casella di riferimento I.7, verso la Comunità europea, sia durante un periodo nel corso del quale la Comunità europea ha adottato misure restrittive all'importazione delle carni delle specie in questione provenienti da tale territorio.</p> <p>— Il colore del timbro e della firma devono essere diversi da quello delle altre diciture del certificato.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome (in lettere maiuscole): _____ Qualifica e titolo: _____</p> <p>Data: _____ Firma: _____</p> <p>Timbro:» _____</p>			